

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1964

*Presidenza del Presidente*  
RUSSO

*Interviene il Sottosegretario di Stato  
per la pubblica istruzione Fenoaltea.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria » (311-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Il Presidente, relatore, ricorda che nella seduta precedente fu rinviata la deliberazione sul disegno di legge, per chiarire, d'intesa con la Commissione finanze e tesoro, le perplessità sorte sulle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 3. Dopo aver dato lettura del parere trasmesso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, propone, in armonia con le conclusioni del parere stesso, la soppressione dell'articolo 3.

Senza discussione la Commissione approva quindi le modificazioni apportate dalla Camera agli articoli 1 e 2 e la soppressione dell'articolo 3 proposta dal Presidente; approva altresì il successivo articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Prima della votazione finale sul disegno di legge, il senatore Cassano osserva che troppo spesso le disponibilità di nuove cattedre sono destinate a consentire l'ingresso nelle Università di docenti insufficientemente preparati, attraverso una frammentazione di materie che nuoce alla efficacia dell'inse-

gnamento; fioriscono, d'altra parte, cattedre sovvenzionate il cui finanziamento non proviene da enti pubblici, ma dagli interessati stessi. L'oratore conclude raccomandando al Governo, nei limiti della sua competenza, di ovviare a tali inconvenienti.

Il senatore Granata raccomanda al Governo di adottare, anche per l'assegnazione dei nuovi 150 posti di assistente ordinario, i criteri fissati nel sesto comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, che prevede una riserva del 40 per cento dei posti a favore degli assistenti straordinari.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea, dopo avere ringraziato la Commissione per il consenso manifestato al disegno di legge, assicura il senatore Cassano che il Governo terrà nel massimo conto la sua segnalazione; dichiara altresì di accettare come raccomandazione il suggerimento del senatore Granata.

Il senatore Oliva, in merito alla proposta del senatore Granata, osserva che non vi è solo la preoccupazione di assorbire gli assistenti straordinari, ma anche quelle di selezionarli, allontanando dall'Università i non meritevoli; invita il Governo a tener presente anche la situazione degli assistenti volontari che non possono entrare in ruolo perchè appartenenti a pubbliche amministrazioni.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

« Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (93), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario.

Su richiesta del Sottosegretario di Stato Fenoaltea, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**IGIENE E SANITÀ (11<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1964

*Presidenza del Presidente*

ALBERTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Graziosi.***IN SEDE REFERENTE**

« **Divieto della produzione, commercio ed uso di anticrittogamici a base di ditiocarbammati** » (53), d'iniziativa dei senatori Audisio ed altri. (Seguito).

Il Presidente Alberti comunica che il Presidente del Senato, con lettera del 13 febbraio, ha confermato l'assegnazione alla 11<sup>a</sup> Commissione del presente disegno di legge, a proposito del quale la 2<sup>a</sup> Commissione aveva sollevato la questione di competenza.

Riferisce quindi il senatore Samek Lodovici il quale, premesso che il provvedimento si ispira a nobili preoccupazioni di salvaguardia della salute, espone i risultati dell'ampia consultazione da lui condotta sui trattati e sulla letteratura internazionale, in merito alla tossicità dei ditiocarbammati e in particolare dell'etilenditiocarbammato di zinco, che è il prodotto usato in Italia e in tutti i Paesi del mondo ad agricoltura progredita, ed è più noto col nome di « Zineb ».

Il relatore esamina quindi criticamente i dati contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge; e facendo presente che, almeno al momento attuale, non esistono prove scientifiche o pratiche della tossicità acuta e cronica e della pericolosità della sostanza in questione, conclude in senso contrario al disegno di legge in esame. Egli invita comunque il Governo a sentire e a far conoscere alla Commissione il parere dei massimi organi consultivi del Ministero della sanità sull'argomento.

Il senatore Audisio, presentatore del disegno di legge, fa presente che il disegno stesso è stato suggerito da serie preoccupazioni per la salute pubblica, e ricorda che negli Stati Uniti si sono levate in campo scientifico voci di allarme sulla tossicità dei ditiocarbammati.

Il senatore Perrino concorda con le conclusioni del relatore; egli riterrebbe piuttosto auspicabili provvedimenti rivolti contro gli effetti di altre sostanze sicuramente tossiche, come ad esempio gli esterofosfonici.

Il Sottosegretario di Stato Graziosi dichiara che anche il Governo è contrario al provvedimento, il quale recherebbe grave danno alla produzione agricola nazionale senza adeguata giustificazione, dal momento che l'Istituto di sanità nel 1963 si pronunciò per la non tossicità dei ditiocarbammati, limitandosi a suggerire l'adozione di misure cautelative nell'impiego di essi. Propone nondimeno, per maggiore prudenza, che sia sentito anche il parere del Consiglio superiore di sanità.

Il senatore Audisio chiede che il parere predetto sia richiesto con urgenza non appena entrerà in funzione il Consiglio nella sua nuova composizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1<sup>o</sup> maggio 1941, n. 422, e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali** » (64), d'iniziativa del senatore Perrino. (Seguito).

Il Presidente dà lettura della lettera inviagli dal Presidente del Senato il 13 corrente, nella quale si suggerisce che la richiesta avanzata dall'11<sup>a</sup> Commissione, affinché il disegno di legge in esame sia assegnato in sede deliberante, venga riesaminata, dato che nessun rappresentante del Governo era presente al momento in cui la richiesta stessa fu formulata.

Il Sottosegretario Graziosi, interpellato in merito, si dichiara in linea di massima contrario al provvedimento, ma si riserva di esporre più ampiamente il punto di vista del Governo in una prossima seduta, dopo avere sentito il Ministro della sanità.

Dopo brevi interventi dei senatori Perrino e Cassini la discussione è rinviata ad altra seduta.